

BGer 5A 703/2020 vom 23. September 2020

Bundesgericht, 2020-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_703_2020

FR: TF 5A 703/2020 du 23 septembre 2020

IT: TF 5A 703/2020 del 23 settembre 2020

Regeste

curatela | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Con sentenza 30 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i reclami introdotti dai coniugi A. _____ e B. _____ contro le decisioni 21 febbraio 2020 mediante le quali l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito in loro favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e blocco dell'accesso ad alcuni beni (conti bancari e postali) e una curatela di cooperazione con deviazione della corrispondenza, nominando ad ognuno un curatore. Il Presidente, pur esprimendo qualche perplessità sulla scelta di nominare due curatori invece di uno solo, ha confermato l'adempimento in concreto dei presupposti per l'istituzione delle predette curatele, alla luce, in particolare, dei problemi di salute dei coniugi e delle difficoltà nella gestione della loro economia (v. art. 390 cpv. 1 n. 1 e 394-397 CC).

E. 2

Con ricorso datato 29 agosto 2020 A. _____ e B. _____ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Mediante decreto 4 settembre 2020 i coniugi sono stati invitati a firmare il loro ricorso (v. art. 42 cpv. 1 e 5 LTF). Essi hanno sanato il vizio nel termine loro impartito e trasmesso al Tribunale federale un ulteriore scritto datato 12 settembre 2020. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

Giusta l' art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto dei ricorrenti (art. 42 cpv. 1 LTF).

E. 4.1

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2

LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 4.2

Nel caso concreto i ricorrenti omettono di misurarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza cantonale. Essi si limitano infatti, in sostanza, a genericamente affermare di non necessitare di alcuna misura di protezione e a contestare in modo appellatorio l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il loro gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

E. 5

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.